



Repertorio n. / *File no.*

Prot. n. / *Record no.* del / *dated*

**Bando di selezione per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca
(tipo B) nell'ambito del progetto Università Responsabile - UniRe**

Il Dirigente dell'Area Ricerca e rapporti con le imprese - ARRI

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011 ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 che prevede, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;

VISTO il Decreto Ministeriale 9 marzo 2011 n. 102 che ha determinato l'importo minimo annuo lordo percipiente degli assegni di ricerca, banditi ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTO il vigente "Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge 240/2010" ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 17 relativo all'ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. 16.04.2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 che ha esteso, per quanto compatibili, gli obblighi di comportamento del codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico;

VISTA la Legge 27 febbraio 2015, n. 11 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative che ha prorogato di due anni la durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'art. 22, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTA la legge 29 giugno 2022, n. 79 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", che consente in regime transitorio l'attribuzione di assegni per la collaborazione all'attività di ricerca ai sensi dell'ex art. 22 della L. 240/2010;

VISTA la Legge del 24.02.2023 n. 14 di conversione del decreto Milleproroghe 2023 (n. 198/2022);

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (c.d. Milleproroghe);

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recanti le "Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca (24G00089)";

VISTE la delibera n. 41 del Senato Accademico del 12/03/2024 e la seguente delibera n. 116 del Consiglio di Amministrazione del 26/03/2024 con le quali è stato approvato il "Progetto Università Responsabile – UniRe" che prevede anche l'istituzione di assegni di ricerca destinati ad affrontare con un approccio multidisciplinare il tema delle discriminazioni e della violenza di genere;

VISTA l'erogazione liberale da parte di Fondo Beneficenza Intesa Sanpaolo a sostegno del progetto UniRe, accettata e autorizzata con Decreto del Direttore Generale Rep. n. 4197/2024 Prot n. 202833 del 28/10/2024, e finalizzata all'emanazione di un bando per il sostegno di ricerche sui temi indicati in Art. 1, proposte da giovani non strutturate e non strutturati nell'ambito di una delle 28 aree previste nei tre domini ERC (Allegato 1 - Appendice Bando);

VISTO il Decreto del Direttore Generale rep. n. 4634/2024 del 25/11/2024 con il quale è stata autorizzata l'indizione del bando;

RITENUTO OPPORTUNO provvedere all'emanazione di un bando di selezione per l'attribuzione di n. 5 assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;

decreta

Art. 1 – Oggetto

È indetta una selezione per n. 5 assegni di ricerca, per il sostegno di progetti di ricerca presentati nell'ambito delle seguenti tematiche di interesse; ciascuna tematica di interesse verrà attribuito 1 assegno di ricerca al progetto risultato vincitore:

1. Autonomia culturale ed economica, consapevolezza e decisionalità lavorativa nel genere femminile: fattori connessi alla violenza, dipendenza dal partner, modelli di intervento;
2. Dinamiche psicologiche sociali e qualità delle relazioni interpersonali nella violenza di genere;
3. Modelli culturali, educativi e familiari nelle differenze di genere: fattori predisponenti e concomitanti alla violenza e strategie di prevenzione e di intervento su scala contestuale o interpersonale;
4. La medicina di genere come nuovo paradigma nella comprensione, nell'intervento e nella progettazione di servizi sanitari specifici e personalizzati;
5. Fattori genetici, biologici e ambientali nelle differenze di genere;

Gli assegni di ricerca, ciascuno, di durata 12 mesi e di importo annuo, lordo percipiente, di Euro 19.367 sono banditi ai sensi del vigente Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge 240/2010 ss.mm.ii. e verrà attribuito per l'esecuzione di progetti di ricerca

autonomamente presentati dalle candidate e dai candidati, da svolgersi presso un Dipartimento dell'Ateneo (di seguito "sede della ricerca") e sotto la supervisione del Prof./Prof.ssa individuato autonomamente dal candidato all'atto della domanda.

Art. 2 – Requisiti di ammissione

Possono partecipare alla selezione:

- le laureate e i laureati con laurea specialistica/magistrale o vecchio ordinamento, con idonea e documentata esperienza scientifico-professionale di almeno 3 anni connessa all'attività di ricerca connessa al bando.

I titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del bando di selezione.

Nel caso in cui il diploma di laurea sia stato conseguito all'estero, esso deve essere dichiarato equipollente, ai soli fini della selezione, alla laurea specialistica/magistrale da parte della Commissione giudicatrice. Analogamente nel caso in cui il diploma di dottore di ricerca sia stato conseguito all'estero, esso deve avere durata almeno triennale e deve esserne dichiarata l'equipollenza ai soli fini della selezione da parte della Commissione giudicatrice.

Non possono essere titolari di assegno di ricerca, ai sensi dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ss.mm.ii., il personale di ruolo presso le Università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e di sperimentazione, l'ENEA, l'ASI, l'Istituto Universitario Europeo, la Scuola Normale Superiore di Pisa, la Scuola Superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa, la Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste e le altre scuole italiane di livello post-universitario assimilabili ai corsi di dottorato di ricerca.

La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 ss.mm.ii., compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

Ai sensi dell'art. 18 della Legge 240/2010 ss.mm.ii., non possono essere conferiti assegni a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore o un ricercatore di ruolo appartenente al dipartimento che propone la selezione ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Le candidate e i candidati sono ammessi alla selezione con riserva. L'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento, anche successivamente allo svolgimento delle prove, con decreto motivato della Struttura che ha emanato il bando.

Art. 3 – Presentazione della domanda

La domanda di partecipazione alla selezione può essere compilata a partire **dalle ore 12.00 (ora italiana) del 16 dicembre 2024 ed entro le ore 12.00 (ora italiana) del 31 gennaio 2025**

utilizzando esclusivamente l'apposita procedura resa disponibile all'indirizzo web <https://pica.cineca.it/unipd/>.

Preliminarmente, ciascuna/ciascun candidata/o dovrà acquisire il nulla osta dal Dipartimento eletto come sede della ricerca presentando via mail, alla segreteria del Dipartimento (vedi elenco in appendice) la richiesta di nulla osta come da facsimile allegato al bando (Allegato 2 – Nulla Osta).

Una volta completata la domanda on line, va firmata seguendo le indicazioni descritte nella procedura on line e va allegato un documento d'identità.

La mancanza della firma e/o del documento di identità sono motivo di esclusione dalla selezione.

È altresì motivo di esclusione la mancanza del nulla osta come indicato al successivo punto 5.

L'inoltro della domanda alla Struttura avviene automaticamente con la chiusura definitiva della procedura on line. Pertanto non dovrà essere effettuata alcuna consegna o spedizione del materiale cartaceo.

La domanda deve essere corredata da:

1. copia del documento di riconoscimento in corso di validità in file formato .pdf;
2. curriculum scientifico-professionale in file formato .pdf;
3. titoli e pubblicazioni valutabili ai fini della selezione;
4. programma delle attività di ricerca, redatto secondo il facsimile (Allegato 3 – Facsimile Progetto) reso disponibile al link: <https://www.unipd.it/sostieni/unire-assegni-ricerca>
5. Nulla osta della Sede della Ricerca sottoscritto dal Direttore e dal Referente per l'assegno di ricerca.

Alla domanda di partecipazione alla selezione dovranno essere allegati in formato .pdf tutti i titoli richiesti dal bando e la documentazione ritenuta utile ai fini della presente selezione, entro il termine stabilito per la presentazione delle domande.

La domanda di partecipazione è da considerarsi a tutti gli effetti di legge come una autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e ss.mm. dei dati in essa contenuti e dei documenti allegati.

Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richieste all'indirizzo assegnisti.ricerca@unipd.it indicando nell'oggetto: bando UniRe.

Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici contattare il servizio supporto tramite il link presente in fondo alla pagina: <https://pica.cineca.it/unipd/>.

La candidata/Il candidato si impegna a comunicare qualsiasi variazione nei recapiti indicati nella domanda.

Art. 4 – Procedura di selezione

La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei titoli, del curriculum scientifico-professionale, della produttività scientifica e della qualità del progetto proposto da parte di una

Commissione giudicatrice nominata dal Dirigente dell'Area Ricerca e rapporti con le imprese - ARRI e composta da tre membri designati fra docenti e ricercatori esperti negli ambiti di ricerca dei tre domini ERC in cui sarà svolta l'attività di ricerca.

Per la valutazione comparativa delle candidate e dei candidati, la commissione dispone di 100 punti, di cui:

1. **per i titoli [punteggio massimo 15 punti]:** laurea, dottorato di ricerca, diploma di specializzazione, attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea (conseguiti in Italia o all'estero). Nel caso in cui il titolo dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato di una adeguata produzione scientifica, non costituiscano requisito obbligatorio per l'ammissione al bando, i suddetti titoli costituiscono titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni;
2. **per il curriculum scientifico-professionale [punteggio massimo 15 punti]:** svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi (sia in Italia che all'estero) pertinenti all'attività di ricerca oggetto del bando;
3. **per la produttività scientifica [punteggio massimo 20]:** quantità e qualità delle pubblicazioni scientifiche, incluse le tesi di laurea magistrale/specialistica o di dottorato;
4. **per il progetto di ricerca [punteggio massimo 50 punti]:** qualità, grado di innovazione, fattibilità e sostenibilità del progetto e coerenza con il profilo della/del proponente.

Al termine dei lavori la Commissione formula una graduatoria provvisoria generale di merito sulla base della somma dei punteggi ottenuti dalle candidate e dai candidati nelle singole prove.

Per l'inserimento nella graduatoria, le candidate e i candidati devono conseguire un punteggio complessivo non inferiore a 50. In caso di parità di merito la preferenza è determinata dalla minore età della candidata/del candidato.

Gli atti della selezione e la relativa graduatoria generale di merito sono approvati con Decreto della Struttura e verrà pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo.

Art. 5 – Stipula del contratto

Gli assegni di ricerca sono conferiti mediante appositi contratti per lo svolgimento di attività di ricerca stipulati con la Struttura eletta "sede della ricerca".

Il contratto contiene le specifiche funzioni, i diritti e doveri relativi alla posizione, i compiti e le principali attività di ricerca affidate, il trattamento economico e previdenziale spettante.

La struttura "sede della ricerca" concorderà con le vincitrici/ i vincitori della selezione la data entro la quale, pena la decadenza, dovrà stipularsi il contratto di assegnista.

La mancata stipula del contratto, nel termine sopra indicato, determina la decadenza del diritto all'assegno.

L'attività di ricerca non può essere iniziata prima della stipula del relativo contratto che ha

decorrenza, di norma, dal primo giorno del mese successivo alla stipula stessa.

Le titolari e i titolari in servizio presso Amministrazioni pubbliche devono essere collocate/i in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'assegno.

Il conferimento dell'assegno non costituisce rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.

Il pagamento dell'assegno è effettuato in rate mensili posticipate.

Art. 6 – Diritti e doveri

I soggetti titolari di assegno sono tenuti a svolgere personalmente e integralmente l'attività di ricerca oggetto del contratto, che presenta caratteristiche di flessibilità, senza orario di lavoro predeterminato, in modo continuativo e non meramente occasionale.

I compiti delle titolari e dei titolari degli assegni sono determinati dal contratto individuale di collaborazione. Tale contratto non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato.

Gli assegni, di cui al presente bando, non possono essere cumulati con altri assegni e con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca delle titolari e dei titolari di assegni.

La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, master e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per la dipendente/il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

Art. 7 - Segretezza e proprietà intellettuale

Tutti i dati e le informazioni di cui l'assegnista verrà a conoscenza nello svolgimento dell'incarico, che sono soggetti ad accordi di segretezza sottoscritti dalla struttura nella quale egli opera, dovranno essere considerati riservati. L'assegnista si impegna a mantenere la segretezza su tali dati e informazioni.

L'attribuzione del diritto di conseguire il brevetto per le invenzioni realizzate a seguito di attività di ricerca scientifica, svolta utilizzando comunque strutture e mezzi finanziari forniti dall'Università, è regolata in via generale dal Regolamento brevetti dell'Università.

I risultati della ricerca dovranno essere pubblicati in ottemperanza a quanto disciplinato nel "Regolamento Open Access alla produzione scientifica dell'Università di Padova" e nelle pubblicazioni risultanti dalle attività di ricerca finanziate dal presente bando, i PIs dovranno citare il Dipartimento di afferenza e il progetto Università Responsabile - UniRe dell'Università di Padova; inoltre, nel caso degli assegni di ricerca riferiti alle tematiche 1-4 indicate in Art. 1, dovranno citare altresì il Fondo Beneficenza Intesa Sanpaolo in qualità di donator.

Art. 8 - Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo

Agli assegni si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

L'Università provvede alla copertura assicurativa per quanto riguarda i rischi da infortuni e responsabilità civile alle condizioni previste dalle relative polizze stipulate dall'Ateneo.

Il trattamento di missione della/del titolare di assegno ricade sui fondi di ricerca attribuiti all'assegnista o su fondi della Struttura ospitante secondo le modalità previste dal vigente Regolamento di Ateneo per le Missioni.

Art. 9 - Verifica dell'attività dell'assegnista

Le modalità di verifica dell'attività prevedono il controllo del rispetto degli obiettivi e dei risultati attesi, ad esempio attraverso relazioni periodiche e/o valutazione del tutor accademico.

Alla conclusione dell'assegno la/il titolare dello stesso deve presentare al Direttore/trice della Struttura una relazione finale sull'attività svolta nell'ambito del progetto e sui risultati raggiunti.

Art. 10 – Norme di salvaguardia

Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alle norme contenute nella Legge n. 240/2010 s.m.i. e norme attuative, nel Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 dell'Università degli Studi di Padova e alla normativa vigente.

La Struttura si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà rese dalle candidate/dai candidati ai sensi del D.P.R. 445/2000, in ogni fase della procedura. Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, la/il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando le disposizioni di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, in merito alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

La/Il responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Area Ricerca e rapporti con le imprese – ARRI.

Art. 11 - Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali forniti dalle candidate e dai candidati avviene nel rispetto delle

disposizioni del Regolamento UE 27.04.2016 n. 679 (General Data Protection Regulation - GDPR)

L'informativa completa sul trattamento dei suoi dati personali è disponibile al seguente link

<http://www.unipd.it/privacy>

Padova,

Dirigente dell'Area Ricerca e rapporti con le imprese

dott. Andrea Berti

Firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005